



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di **Deliberazione della Commissione Straordinaria**

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)

Deliberazione N. 71

Seduta del 18.03.2021

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. ANNO 2020

In data diciotto del mese di Marzo duemilaventuno alle ore 12:00 si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i. , come segue:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	
Dott. Filippo Dispenza	In presenza
Dott.ssa Giovanna Termini	In presenza
Dott. Gaetano D'Erba	In presenza

Partecipa ai lavori il Segretario generale, Dott. Valentino Pepe.

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 16.,03.20221

f.to Il Dirigente
Alessandro Basile

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole

in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria DAGLI ALLEGATI CONTABILI DELL'ATTO.

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 16.03.2021

f.to Il Dirigente
Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria.

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto Sindacale n. 3.2018 del 13.01.2018, il dott. Alessandro Basile è stata assegnata la Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio con decorrenza a mezzo notifica del 13.01.2018.

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018;

Che in data 19.12.2019 deliberazione n. 77 Commissione Straordinaria ha approvato il DUP 2020-2022 e lo schema di bilancio di previsione 2020-2022;

Che nel corso dell'esercizio 2020 sono stati adottati con deliberazioni della Commissione Straordinaria gli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale del bilancio 2020-2022, nei termini di legge ai sensi degli art. 175 e 193 del TUEL, giuste deliberazioni nn. 45 e 46/2020;

Viste e richiamate le relazioni-note di vigilanza e controllo prot. nn. 325, 397, 509, 510/2019, 614/PFB; 705/T, 2019, 62/T e 660/T 2020, 867/T2020 , 215/SSE/2020 e prot. nn., 37, 147, 167, 206, 235, 247, 250, 269, 286, 356, 335SSE/2020, 364, 383, 415, 421, 450, 455, 459, 520, 532, 563, 586-PFB/2020, n. 80 PFB/2021 della Direzione Politiche finanziarie ed Economiche e Tributi-Servizi Fiscalità Locale che hanno presentato il quadro di verifica e degli interventi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’Ente anche alla luce delle azioni amministrative di lotta all’evasione, elusione tributaria e morosità.

Che nell'esercizio finanziario 2020 i servizi finanziari dell'Ente hanno costantemente monitorato la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente. La Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche per tutto l'esercizio 2020 in sede di salvaguardia degli equilibri, assestamento di bilancio e di variazioni ha già relazionato nelle note richiamate – si vedano nota prot. n. 364/PFB e note n. 450/PFB2020 e n. 520 PFB del 30.10.2020. Nell'esercizio finanziario 2020, anche a seguito della rilevazione di minori entrate tributarie e patrimoniali in emergenza Covid 19, sono stati monitorati e verificati costantemente gli andamenti delle riscossioni (a competenza e residui) e dei debiti fuori bilancio e passività.

Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c.3, della Costituzione;

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

Premesso che:

1. in sede di formazione del rendiconto di gestione, soprattutto in vista della predisposizione del conto del bilancio, assumono un ruolo fondamentale le operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate, secondo le previsioni dell'Art.228 del D.lgs 267/2000, ad effettuare la revisione della ragione del loro mantenimento; *l'art. 228, comma 3, del TUEL prevede che "prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni";*
2. la fase di riaccertamento consiste in un momento di verifica e monitoraggio finalizzato proprio a riscontrare la sussistenza dei requisiti di conservazione dei residui, vale a dire la permanenza degli elementi che costituiscono l'Ente creditore o debitore, con conseguente stralcio delle partite che non superano favorevolmente tale controllo;

Riscontrato che:

- ❑ i criteri attraverso i quali effettuare la valutazione della permanenza dei requisiti per la conservazione sono individuati dalle stesse norme che definiscono i residui attivi e passivi nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, rispetto ai quali sono fornite utili indicazioni dai Principi contabili;
- ❑ per i residui attivi l'Art.189 del D.lg 267/2000 afferma il principio che sono mantenute tra i residui le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce l'ente locale creditore della correlativa entrata;
- ❑ per i residui passivi l'art.190 dello stesso D.lgs. 267/2000, prevede il divieto di conservare nel conto partite relative a somme non impegnate ai sensi dell'art.183 che specificatamente disciplina le procedure ed i requisiti degli impegni di spesa;

Visto l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014;

Che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e in particolare il punto 9, riguardante *"La gestione dei residui e il risultato di amministrazione"*, impone di effettuare annualmente e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui diretta a verificare: - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio:

il punto 9.1 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che recita: *"In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- a. la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; b. l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- c. il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- d. la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”;

Considerato che sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 “Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”;

Che sull'atto di riaccertamento dei residui l'organo di revisione deve esprimere il proprio specifico parere, ulteriore rispetto a quello che dovrà poi produrre sul rendiconto;

Considerato che la ricognizione dei residui è diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
 - i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
 - i debiti insussistenti o prescritti;
 - i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere a una loro riclassificazione;
 - i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di questo esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Che, con l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, per effetto della gestione ordinaria dei residui, lo stock dei residui attivi dovrebbe tendere a una naturale stabilizzazione mentre i residui passivi dovrebbero tendere verso una progressiva riduzione (deliberazione della Corte dei conti, sezione Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/QMIG). L'articolo 3, quarto comma, del D.Lgs. 118/2011, richiamato dall'articolo 228, comma 3, del Tuel, ha precisato che, nell'operazione annuale di riaccertamento dei residui, possono essere conservate le sole entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate, nonché le spese impegnate, liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato, devono essere, invece, reimputate all'esercizio in cui diverranno liquidabili (mediante l'eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato). Le amministrazioni comunali dovranno quindi prestare attenzione alla verifica dell'accertamento dell'entrata destinata a dare copertura alle spese esigibili negli esercizi successivi a quello di riferimento così come alla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dal principio contabile per l'iscrizione e il mantenimento del fondo pluriennale vincolato non operando la confluenza delle somme, costituenti lo stesso, al risultato di amministrazione (Corte dei conti, sezione Autonomie, n. 12/SEZAUT/2019/INPR). In particolare, la gestione del Fpv deve avvenire in coerenza con il principio della competenza finanziaria potenziata di cui il fondo costituisce uno strumento attuativo proprio in considerazione della valorizzazione giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria del cronoprogramma degli interventi di spesa. Deve essere, pertanto, verificata la corretta applicazione da parte dell'ente della disciplina armonizzata che richiede che vi sia stretta correlazione tra il mantenimento degli impegni di spesa e i cronoprogrammi di investimento: ciò impone un costante monitoraggio dello sviluppo dei programmi di spesa per giustificare le ragioni della conservazione delle relative poste nel Fpv e per garantire il corretto utilizzo di questo fondo;

Che appare opportuno rilevare che nel Rendiconto 2019 si è rilevato un ridotto aumento dei residui attivi dell'Ente rispetto all'esercizio 2018 collegato anche allo stralcio di crediti residui inesigibili e che nell'esercizio 2020, a causa dell'emergenza pandemica COVID 19, è stata rilevata la perdita di gettito delle entrate tributarie e patrimoniali iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 e la riduzione percentuale del rapporto (riscossioni/accertamenti). La certificazione sulla perdita di gettito 2020 sarà comunicata entro il 31.5.2021 nei termini e modalità previsti nel DM del 3 novembre 2020 e modifiche successive;

Che il Servizio finanziario dell'Ente, ha preso atto delle comunicazioni pervenute dalle direzioni dell'Ente a **riscontro della nota prot. n. 526 PFB del 4.11.2020** e ha proceduto all'elaborazione dei dati pervenuti fino alla data del 1.3.2021, definendo la situazione complessiva delle poste da contabilizzare al 31.12.2020;

Che con ulteriore **nota prot. n. 562 PFB del 2.12.2020** la direzione Politiche Finanziarie ed Economiche ha sollecitato tutte le direzioni dell'Ente di verificare la sussistenza dell'art. 228 commi 3-4 in relazione alla corretta cancellazione - mantenimento dei residui passivi-attivi dell'Ente e riscontrare le schede contabili della nota prot. n. 526/PFB/2020;

Vista la nota prot. n. 177/T del 8.3.2021 della Direzione Tributi e Fiscalità Locale in ordine al mantenimento dei residui attivi relativi alle entrate tributarie e patrimoniali per le motivazioni integralmente espresse e qui richiamate;

Che il nuovo affidamento alla Ditta Pubbliservizi srl potrà garantire una maggiore percentuale di riscossione dei crediti residui delle entrate tributarie e patrimoniali come specificato nel contratto di affidamento e nel capitolato oggetto della gara;

Che l'Ente nelle more dell'affidamento del servizio alla ditta Pubbliservizi srl ha comunque attivato gli interventi di riscossione coattiva a mezzo ingiunzioni fiscali ex RD 639/1910 e i nuovi accertamenti esecutivi ex legge n. 160/2019, le cui risultanze sono state evidenziate nelle relazioni e note prot. nn. 660T/2019, 62T/2020, 867T/2020, 1024 -1026 T/2020 e comunicazioni a mezzo pec alla Ditta Pubbliservizi srl;

Considerato che sono state effettuate verifiche, anche da parte della Direzione Tributi e Servizi di Fiscalità, dalle quali è stata accertata l'esigibilità di residui attivi vetusti dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione, le cui somme, nel rispetto degli indirizzi dei principi contabili vigenti, non si ritiene di stralciare dal conto di bilancio, considerando che nell'esercizio 2020 è stata affidato il nuovo servizio della riscossione coattiva del comune di Vittoria alla ditta Pubbliservizi srl, alla quale sono stati inviati per le procedure di recupero conseguenziale accertamenti esecutivi Tari, Imu e SSI e liste per il calcolo dei ruoli coattivi dagli anni 2014 e che l'annualità 2013 è stata affidata all'agente Serit Sicilia;

Atteso che le Direzioni dell'Ente hanno proceduto a effettuare la verifica ordinaria della consistenza e dell'esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati e hanno rilevato sia le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate, che le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 31.12.2020 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;

Che a seguito delle comunicazioni di riscontro, questa Direzione ha provveduto a verificare ulteriormente la compatibilità rispetto alle indicazioni dell'art. 228 del TUEL e del D.Lgs 118/2011 e smi, art. 3 comma 4 e successivi ed in accordo con i responsabili dei servizi sono state effettuate nuove verifiche sulle cancellazioni o mantenimento di residui in applicazione della normativa vigente;

Che nell'anno 2020 ha aderito alla misura di erogazione dell'anticipazione di liquidità prevista dagli art.116 del D.L 34/2020 per il pagamento dei debiti commerciali al 31.12.2019 per Euro 7.007.359,88 così come comunicati dalle Direzioni dell'Ente su richiesta ed informativa della Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche;

Dato atto delle risultanze del sistema di finanziaria in dotazione all'Ente che evidenzia un basso di grado di anzianità dei residui passivi iscritti a seguito delle misure di controllo, estinzione e riduzione della spesa adottati dall'Ente negli anni 2019 e 2020;

Dato atto delle recenti statuizioni della legge n. 160/2019, della legge di bilancio 2021 n. 178/2020 e del decreto mille proroghe 2021, n. 183/2021;

CHE è in atto uno stato di emergenza sanitaria COVID-19, che la certificazione sulla perdita di gettito entrate tributarie e patrimoniali dell'anno 2020 dovrà essere inviata dagli Enti locali entro il 31.5.2021 e che i recenti interventi normativi del Governo, anche in fase di definizione, prevedono un rinvio dei termini dei provvedimenti di Rottamazione e riscossione coattiva;

CHE il Governo nazionale è intervenuto con misure di soccorso straordinario per gli Enti Locali;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione dell'Ente ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

VISTI

-il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

☐ l'art.228, 3 e 4° commi del TUEL;

☐ gli elenchi redatti distintamente per i residui attivi e per i residui passivi, il riscontro fornito da ogni singolo Dirigente agli atti di ufficio;

☐ il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii;

PROPONE

1. di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 di cui agli allegati alla presente deliberazione, determinati ai sensi dell'art.228, commi 3-4, del D.Lgs.267/2000 dai responsabili dei servizi dell'Ente, rispettivamente per **€ 67.721.524,44** (residui attivi – allegati A) ed **€ 25.294.941,48** (residui passivi – allegati B);
2. di approvare le operazioni contabili per la quantificazione del FPV (Fondo pluriennale vincolato) al 31 dicembre 2020 (allegati C) giusta det. dir. n. 2633/20, definitivamente quantificato in **€ 6.334.139,38** di cui **€ 1.485.344,29** di parte corrente ed **€ 4.848.795,09** di parte in conto capitale;
3. di aggiornare il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con la Deliberazione n. 92 del 22.12.2020;
4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario e alla Segreteria Generale;
5. di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2020;
6. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in termini di legge.

IL Dirigente
Alessandro BASILE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3 (tre)

assenti n. / (/)

votanti n. 3 (tre)

voti favorevoli n. 3 (tre)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3 (tre)

assenti n. / (/)

votanti n. 3 (tre)

voti favorevoli n. 3 (tre)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale .

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 01.04.2021 al 15.04.2021 registrata al
n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Vittoria li,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO

.....

.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 01.04.2021 al 15.04.2021
che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data Per:

- ☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
- ☐ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE